

Deliberazione della Giunta Regionale 2 dicembre 2022, n. 10-6124

Approvazione Regolamento per la disciplina dei compensi professionali spettanti agli avvocati dell'Avvocatura della Regione Piemonte. Revoca DGR n. 77-14511 del 29.12.2004, così come modificata dalla DGR n. 23-1156 del 9.3.2015.

(omissis)

LA GIUNTA REGIONALE

a voti unanimi...

delibera

1) di approvare il “Regolamento per la disciplina dei compensi professionali spettanti agli avvocati dell'Avvocatura della Regione Piemonte”, allegato alla presente deliberazione come parte integrante e sostanziale del presente provvedimento (allegato A);

2) di stabilire che il Regolamento di cui al punto 1) entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla data di pubblicazione sul BURP, data dalla quale si intenderà revocata la D.G.R. n. 77-14511 del 29.12.2004, così come modificata dalla D.G.R. n. 23-1156 del 9.3.2015;

3) di dare atto che la presente deliberazione non comporta effetti immediati e diretti sul bilancio regionale.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. n. 22/2010.

(omissis)

Allegato

**REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEI COMPENSI PROFESSIONALI
SPETTANTI AGLI AVVOCATI DELL'AVVOCATURA DELLA REGIONE
PIEMONTE**

Articolo 1. Oggetto ed ambito di applicazione

1. Il presente Regolamento disciplina i presupposti, i criteri e le modalità di corresponsione dei compensi professionali agli avvocati dell'Avvocatura della Regione Piemonte ("Avvocatura Regionale"), ai sensi dell'articolo 9 del Decreto Legge 24 giugno 2014 n. 90, convertito, con modificazioni, dalla Legge 11 agosto 2014 n. 114 e nel rispetto dell'articolo 23 della Legge 31 dicembre 2012 n. 247, sull'Ordinamento della professione forense, nel rispetto del Decreto del Ministero della Giustizia del 10 marzo 2014 n. 55 "Regolamento recante la determinazione dei parametri per la liquidazione dei compensi per la professione forense" e successivi aggiornamenti, modifiche e integrazioni, nonché dell'art. 13 del "Regolamento degli Uffici Legali degli Enti Pubblici al fine dell'iscrizione nell'Elenco speciale" approvato dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Torino il 29 aprile 2014.

Articolo 2. Assegnazione del contenzioso e dell'attività di consulenza e assistenza

1. L'Avvocato Responsabile dell'Avvocatura Regionale provvede alle assegnazioni degli affari contenziosi e consultivi tra gli Avvocati, tenuto conto dei carichi di lavoro, del numero e della complessità delle questioni trattate, dell'esperienza maturata nella materia e dell'eventuale specializzazione acquisita, della brevità dei termini processuali secondo principi di parità di trattamento, di equa ed equilibrata ripartizione dei carichi di lavoro, assicurando l'accrescimento di competenze e professionalità e comunque nel rispetto delle norme di deontologia forense.

I suddetti elementi sono desumibili dai piani di lavoro, dalla banca dati cause informatizzate e dal verbale redatto in occasione della riunione settimanale degli Avvocati, trasmesso ai medesimi ed inserito in banca dati elettronica.

2. Il Dirigente Responsabile dell'Avvocatura può assegnare agli Avvocati anche un incarico congiunto in caso di particolare complessità della materia o al fine di consentire una compartecipazione alla formazione della competenza e soprattutto la garanzia della sostituzione in giudizio.

Articolo 3. Presupposti per il riconoscimento dei compensi professionali agli Avvocati dell'Avvocatura Regionale

1. Agli Avvocati dell'Avvocatura Regionale, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, iscritti nell'Elenco speciale degli Avvocati che prestano la difesa tecnica in giudizio della Regione e dei suoi Enti strumentali (art. 11 comma 8 bis D.L. 35/2013 convertito in L. 64/2013 e art. 63 della L.R. 22/2009), spetta la corresponsione dei compensi professionali dovuti a seguito del provvedimento giurisdizionale favorevole all'Amministrazione rappresentata in giudizio

2. Per sentenze favorevoli si intendono i provvedimenti giurisdizionali che in qualunque stadio e grado di giudizio definiscono favorevolmente la lite decidendo nel merito e quelli che, pur non pronunciandosi sul merito della controversia, definiscono la causa con esito sostanzialmente favorevole per l'Amministrazione (provvedimenti che dichiarino la nullità o irricevibilità del ricorso, provvedimenti che dichiarano l'estinzione del giudizio, provvedimenti che pronunciano l'inammissibilità e/o l'improcedibilità del ricorso per cessazione della materia del contendere, per carenza di interesse, per mancata comparizione delle parti); sono anche ricompresi i procedimenti cautelari (ordinanze del giudice) e le conciliazioni giudiziali, non anche le decisioni stragiudiziali intervenute prima del giudizio o in corso di giudizio; rilevano parimenti le sentenze anche solo parzialmente favorevoli.

3. I compensi professionali sono dovuti sia nei casi di provvedimenti giurisdizionali in cui la controparte è condannata al pagamento delle spese di giudizio, per la parte effettivamente recuperata, sia nei casi di provvedimenti giurisdizionali che, pur favorevoli all'Ente, dispongono la compensazione delle spese di giudizio tra le parti.

4. I suddetti compensi professionali sono dovuti agli Avvocati dell'Avvocatura Regionale nei limiti annuali previsti dall'articolo 9 commi 1, 6 e 7 del Decreto Legge 24 giugno 2014 n. 90, convertito, con modificazioni, dalla Legge 11 agosto 2014 n. 114 e precisamente:

a) limite individuale di cui all'art.23-ter del D.L. n.201/2011 convertito con modificazioni in L. n. 241/2011 (pari ad € 240.000 annui lordi);

b) limite totale (riguardante i giudizi conclusi favorevolmente con spese compensate) previsto dall'art. 9, comma 7, D.L. n.90/2014 convertito con modificazioni in L. n. 114/2014, dello stanziamento di bilancio sul capitolo 101867 del bilancio 2013 pari ad Euro 370.000,00;

c) limite individuale rappresentato dal trattamento economico complessivo annuale lordo

del dipendente, previsto dall'art. 9, comma 6, D.L. n. 90/2014 convertito con modificazioni in L. n. 114/2014, che si effettua sommando i compensi professionali per le cause vinte con spese incassate e quelli per le cause vinte con spese compensate dello stesso anno.

5. Per la partecipazione alla distribuzione dei compensi professionali è richiesta la permanenza in servizio dal 1 gennaio dell'anno precedente all'anno per il quale i compensi sono distribuiti (ad esempio, ove si distribuiscono i compensi relativi all'anno 2022, occorre che l'Avvocato risulti in servizio presso l'Avvocatura già dal 1 gennaio 2021).

6. Nel caso di cessazione del rapporto di lavoro dell'Avvocato che abbia comunque maturato il diritto al compenso, sono corrisposti gli importi relativi ai compensi professionali nel seguente modo:

- per intero, fermo restando quanto previsto al comma 5, se nell'anno precedente l'avvocato sia risultato in servizio e abbia svolto la difesa tecnica dell'Ente per più di un semestre;
- proporzionalmente ridotto in ragione dell'effettiva permanenza in servizio.

7. Qualora nel corso di una causa, prima del deposito della sentenza, all'Avvocato titolare originario cessato dal servizio subentri un altro Avvocato, il diritto di emettere la notula pro-forma sorge unicamente in capo all'Avvocato subentrante in servizio alla data di deposito della sentenza.

Articolo 4. Modalità di corresponsione dei compensi professionali derivanti da recupero delle spese legali a carico delle controparti

1. Nei casi di provvedimento giurisdizionale totalmente o parzialmente favorevole con recupero delle spese legali liquidate a carico delle controparti, le somme effettivamente introitate dalla Regione Piemonte e dagli enti strumentali a titolo di rifusione delle spese di giudizio, connesse all'attività professionale degli Avvocati dell'Avvocatura Regionale (al netto delle spese vive e del rimborso spese forfettarie e, se corrisposti, degli interessi), sono ripartite tra tutti gli Avvocati dell'Avvocatura Regionale che hanno maturato il diritto al compenso a fronte della positiva verifica del rendimento individuale, come richiesta dal comma 5 dell'art. 9 D.L. n. 90/2014, convertito con modificazioni dalla L. n. 114/2014, sopra richiamato, da effettuarsi dal Dirigente Responsabile dell'Avvocatura anche con l'ausilio di strumenti informatici e secondo quanto desumibile dal

provvedimento giurisdizionale favorevole, sulla base dei seguenti indicatori connessi all'attività:

a) adeguatezza dell'espletamento dell'attività professionale. Qualora il provvedimento giurisdizionale favorevole all'Ente rilevi, nell'esplicazione della difesa, una mancanza di puntualità nel rispetto dei termini processuali perentori (purché non causata da indisponibilità di documentazione o di informazioni), una mancanza di puntuale cura nell'attività di udienza o un'assenza ingiustificata ad udienze destinate allo svolgimento di attività non differibili, al legale officiato della causa viene disposta la riduzione del 10 % in relazione allo specifico affare trattato;

b) insussistenza di motivi imputabili al singolo Avvocato, previamente contestati dal Dirigente responsabile dell'Avvocatura, che hanno impedito l'assegnazione degli affari secondo i criteri indicati nell'articolo 2, del presente Regolamento.

In caso di rifiuto ingiustificato dell'assegnazione dell'affare, all'Avvocato interessato, preventivamente informato dal Dirigente Responsabile dell'Avvocatura, non viene ripartita la relativa quota dell'importo recuperato relativa alla lite rifiutata. In caso di riassegnazione della causa ad altro Avvocato dovuta a cause imputabili all'Avvocato inizialmente officiato della causa (es. violazione di obblighi di deontologia professionale) viene disposta una decurtazione del 10% sulla relativa quota dell'importo recuperato;

2. Nei casi di assenze dal servizio che hanno comportato la mancata attribuzione dello stipendio, la liquidazione dei compensi professionali è calcolata in base alla percentuale di presenza in servizio nell'anno di riferimento. Nei casi di assenze dal servizio superiori a due mesi nell'anno di riferimento che hanno comportato la riduzione dello stipendio, la liquidazione dei compensi professionali è calcolata nel seguente modo:

- per i mesi retribuiti per intero la liquidazione avviene per intero;
- per i mesi retribuiti in misura ridotta la liquidazione avviene parametrandola alla percentuale di riduzione stipendiale.

3. Le quote delle somme non corrisposte ai sensi dei punti a) e b) del comma 1) sono riversate nel bilancio dell'Amministrazione. Le quote non corrisponibili ai sensi del comma 2) vengono divise tra tutti gli altri avvocati aventi diritto alla ripartizione dei compensi.

4. L'organo competente, qualora in sede di verifica della sussistenza degli indicatori di cui alle lettere a) e b), rilevi ingiustificati elementi negativi di valutazione, richiede chiarimenti all'avvocato interessato, chiarimenti che devono essere resi nei dieci giorni successivi.

All'esito del contraddittorio ove l'organo competente non ritenga soddisfacenti i chiarimenti forniti, formalizza la relativa proposta di riduzione dei compensi e la presenta all'organo competente a deliberare in via definitiva la liquidazione dei compensi.

5. I compensi professionali dovuti agli Avvocati sono liquidati con l'adozione del relativo provvedimento di liquidazione del Direttore cui afferisce l'Avvocatura e gravano sull'apposito capitolo di spesa della Regione Piemonte verificato l'effettivo incasso delle somme introitate.

Articolo 5 - Compensi professionali derivanti da pronunciata compensazione delle spese

1. L'erogazione dei compensi professionali dovuti agli Avvocati dell'Avvocatura Regionale in tutti i casi di provvedimento giurisdizionale con pronunciata compensazione delle spese di giudizio tra le parti, ivi compresi quelli di transazione dopo sentenza favorevole, avviene, in conformità del disposto dell'articolo 9, comma 6 del Decreto Legge 24 giugno 2014 n. 90, convertito, con modificazioni, dalla Legge 11 agosto 2014 n. 114, nell'anno successivo a quello del deposito dei provvedimenti giudiziari favorevoli. La ripartizione viene fatta esclusivamente tra gli avvocati che abbiano effettivamente prestato la difesa tecnica e che abbiano maturato il diritto al compenso, come specificato nell'art. 3 comma 5.

2. Nei casi di assenze dal servizio che hanno comportato la mancata attribuzione dello stipendio, la liquidazione dei compensi professionali è calcolata in base alla percentuale di presenza in servizio nell'anno di riferimento. Nei casi di assenze dal servizio superiori a due mesi nell'anno di riferimento che hanno comportato la riduzione dello stipendio, la liquidazione dei compensi professionali è calcolata nel seguente modo:

- per i mesi retribuiti per intero la liquidazione avviene per intero;
- per i mesi retribuiti in misura ridotta la liquidazione avviene parametrandola alla percentuale di riduzione stipendiale.

3. Il compenso professionale spettante agli Avvocati per le transazioni dopo sentenza favorevole, ai sensi dell'art. 9 comma 6 della Legge n. 114 dell'11.08.2014 che ha convertito con modificazioni il D.L. n. 90 del 24.06.2014, fermi restando i compensi per l'attività svolta precedentemente all'atto transattivo, è determinato in misura pari al compenso altrimenti liquidabile, con il valore minimo della tabella parametrica per la fase decisionale della lite.

4. Le notule pro-forma sono redatte e sottoscritte dall'Avvocato officiato della causa secondo le disposizioni del Decreto Ministeriale 10 marzo 2014 n. 55 "*Regolamento recante la determinazione dei parametri per la liquidazione dei compensi per la professione forense*" e s.m.i. applicando i minimi tariffari con la decurtazione di una percentuale pari al 20% per spese generali di funzionamento dell'Avvocatura Regionale.

5. Ai fini della liquidazione dei compensi in questione, nell'anno successivo a quello interessato dai compensi in sede di stesura del provvedimento che sarà adottato dal Direttore cui afferisce l'Avvocatura, il Dirigente Responsabile dell'Avvocatura procede alla quantificazione del Fondo ed alla ripartizione dei compensi individuali al netto degli oneri a carico dell'Amministrazione, tenendo conto del tetto previsto dall'art. 9 comma 6 del D.L. 24 giugno 2014 n. 90, convertito, con modificazioni, dalla L. 11 agosto 2014 n. 114, relativo allo stanziamento di bilancio dell'anno 2013, capitolo 101867 il quale è pari ad Euro 370.000,00.

6. Nel caso in cui la somma risultante dal cumulo dei compensi professionali individuali già incassati per spese liquidate dai Giudici di cui all'art. 4 e quelli di cui al presente articolo venga a superare il limite riportato nell'art. 3. comma 4 lett. c), vengono operate le eventuali detrazioni/conguagli ai sensi dell'ultimo inciso del comma 3 dell'art. 9 del D.L. n.90/2014 convertito, con modificazioni, dalla L. 114/2014.

I compensi professionali dovuti agli Avvocati sono quindi liquidati annualmente con l'adozione del relativo provvedimento di liquidazione del Direttore cui afferisce l'Avvocatura e gravano sull'apposito capitolo di spesa della Regione Piemonte.

Articolo 6. Compensi professionali erogabili nei confronti degli Avvocati dell'Avvocatura Regionale in caso di costituzione in giudizio congiunta ad avvocati del libero foro

1. Nel caso di associazione alla difesa di uno o più avvocati esterni, che abbiano ricevuto un mandato congiunto con gli avvocati dell'Avvocatura Regionale, se il giudizio si conclude con esito favorevole e compensazione delle spese, l'ammontare dei compensi professionali spettanti agli avvocati dell'Avvocatura regionale è riferito all'attività in concreto prestata dal legale interno appositamente documentata.

2. Nel caso di associazione alla difesa di uno o più avvocati esterni, che abbiano ricevuto un mandato congiunto con gli avvocati dell'Avvocatura Regionale, se il giudizio si conclude favorevolmente con recupero delle spese a carico della controparte, qualora le spese introitate dall'Amministrazione siano superiori al compenso lordo liquidato

all'Avvocato esterno, la parte residua viene ripartita in base ai criteri indicati all'art. 4 del presente regolamento.

3. Non costituisce associazione alla difesa il mandato congiunto rilasciato a uno o più avvocati esterni per esigenze di domiciliazione della causa, cui consegua la mera presenza alle udienze.

Articolo 7 - Correlazione dei compensi professionali e la retribuzione di risultato – Rinvio al Contratto Integrativo

1. In sede di contrattazione integrativa sono stabiliti i criteri di correlazione della retribuzione di risultato con i compensi professionali degli avvocati.

L'eventuale quota di retribuzione di risultato è valutata secondo il sistema di valutazione della performance.

Art. 8 - Disposizioni finali

1. Il presente Regolamento si applica dalla data di efficacia del provvedimento di adozione.

2. Dalla stessa data sono disapplicate le disposizioni contenute nella regolamentazione di cui alla DGR n. 77 - 14511 del 29.12.2004 e alla DGR n. 23-11526 del 9.3.2015.